

La giustiziabilità dei diritti: ruolo dei giudici e dialogo tra le Corti

SOMMARIO: 1. Il diritto del lavoro negli Stati europei: tra principi economici e diritto del lavoro; 2. La Corte di Giustizia europea; 3. La necessità di disciplinare l'ordine economico globale; 4. Nuove prospettive: internormatività e linkare; 5. L'utopia di un sistema di giustiziabilità globale dei diritti sociali; 6. Conclusioni.

1). Il diritto del lavoro negli Stati europei: tra principi economici e diritto del lavoro

Nonostante le crescenti, seppur discontinue, pulsioni scientifiche per un diverso “*justice-oriented approach*”, la più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia ha sancito, in più occasioni, la prevalenza delle ragioni del mercato nel processo di integrazione comunitario, a netto discapito dei diritti sociali fondamentali (che pure, nelle letture più attente e condivisibili, avrebbero dovuto rappresentare l'antidoto a derive liberistiche e mercantilistiche). Le notissime sentenze rese dalla Corte di Giustizia negli ultimi anni (*Viking*¹, *Laval*², *Rüffert*³, *Commissione co. Lussemburgo*⁴) testimoniano l'attitudine ad adottare come criterio di interpretazione del diritto comunitario il principio di concorrenza regolatoria tra ordinamenti, finendo per “contaminare” al ribasso quelli con standard normativi più elevati, contrariamente a quanto dovrebbe avvenire applicando il principio di non regresso, e contrariamente a quanto dovrebbe avvenire ove si volesse salvaguardare la coesione economica e sociale, di fatto scardinata dalle prassi sempre più frequenti di *social dumping*, innescando, in una parola, un processo di “decostruzione europea”, come lo ha efficacemente definito Antoine Lyon-Caen⁵. Da questa visione efficientistica, che fa della competizione regolativa il fulcro delle dinamiche interstatali, si creano le premesse per un mutamento profondo dei sistemi di diritto del lavoro così come li abbiamo conosciuti nel secolo scorso.

La de-costruzione avviene alla luce di un principio-guida di giudizio e valutazione, che misura la congruità delle norme giuslavoristiche con parametri extranormativi di efficacia ed efficienza economica, secondo una filosofia di fondo per cui la regolamentazione del lavoro crea distorsioni su mercati che altrimenti – si assume – sarebbero efficienti⁶. La c.d. “modernizzazione” del diritto del lavoro, che sembrerebbe alludere al risultato di un sapiente dosaggio di effettività e sostenibilità economica, realizza allora un vistoso *décalage* dalla sfera dell'effettività, che ha sempre rappresentato la preoccupazione del diritto del lavoro, alla sostenibilità economica della regolazione del lavoro: sostenibilità che si verifica confrontando la legislazione dei sistemi giuridici in concorrenza fra loro sulla base di indicatori statistici, come quelli elaborati nell'ambito del già citato programma *Doing Business* e relativi agli effetti macroeconomici della protezione del lavoro subordinato, o quelli definiti dall'Ocse per mettere in relazione la regolamentazione relativa alla protezione dell'impiego con la performance dei mercati del lavoro misurata attraverso il tasso di disoccupazione o il tasso di occupazione⁷.

Gli ordinamenti giuridici europei, pur subendo forti pressioni deregolative in nome delle esigenze di competitività dei sistemi economici, hanno sin qui dimostrato una buona capacità di tenuta. D'altro canto, la parola d'ordine della “modernizzazione” del diritto del lavoro costringe ad un ripensamento dei modelli di tutela centrato su una non facile

¹ Viking C-438/05;

² Laval C-341/05;

³ Rüffert C-346/06;

⁴ COM v LUX C-319/06;

⁵ Antoine Lyon-Caen, *Efficacia e diritto del lavoro*, a cura di Antoine Lyon Caen e Adalberto Perulli, Padova, CEDAM, 2008, IX, 375.

⁶ Antoine Lyon-Caen, A. Perulli, *Valutare il diritto del lavoro: atti del Convegno internazionale di studi*, Venezia 26-27 settembre 2008, a cura di Antoine Lyon-Caen, Adalberto Perulli, Assago, CEDAM, 2010, XIII, 233;

⁷ A. Perulli, *Globalizzazione e dumping sociale: quali rimedi?*, in *Lav. e dir.*, n. 1, 2011, 17 e ss.;

coniugazione di flessibilità e sicurezza (*flexicurity*) e sull'utilizzo di strumenti regolativi di nuova generazione (*soft law, Corporate Social Responsibility*) molto distanti dalla tradizionale norma imperativa ed inderogabile, sino a mettere in discussione lo stesso controllo giudiziale dei poteri imprenditoriali (esemplari le proposte, circolanti in Italia e in Francia, di sostituire i dispositivi di controllo giudiziario dei licenziamenti "economici" con un sistema di tassazione)⁸.

2). La Corte di Giustizia europea

Nei casi *Viking e Laval* la Corte di Giustizia ha qualificato le azioni collettive organizzate dai sindacati nei termini di restrizioni non giustificabili alle libertà economiche. Come in un ossimoro, la Corte ha collocato il diritto di sciopero tra "i diritti fondamentali che fanno parte integrante dei principi generali del diritto comunitario" per poi controbilanciarlo subordinandolo ai principi della libera circolazione, con un effetto di sicura marginalizzazione: esso si giustifica solo per ragioni imperative di interesse generale, ma la concezione di tali ragioni fatta propria dai giudici di Lussemburgo è singolarmente riduttiva, in quanto è sufficiente che nello Stato non vi siano regole imperative di qualunque natura perché la protezione dei lavoratori non venga riconosciuta (par. 110 di *Laval*) e questi non possano scioperare in vista della conclusione di un contratto collettivo. Il principio di proporzionalità viene utilizzato a tutto vantaggio delle libertà economiche; anche se in *Laval* la Corte riafferma la duplice finalità economica e sociale della Comunità, che deve condurre a un bilanciamento delle disposizioni del Trattato relative alle quattro libertà di circolazione con gli obiettivi della politica sociale, si arriva a realizzare una messa sotto tutela giudiziaria dell'azione collettiva relativamente alla valutazione della pertinenza del conflitto e dei suoi mezzi in quanto proporzionali all'ipotetico motivo di ordine pubblico.

Nei casi *Rüffert e Commissione c. Lussemburgo* i giudici hanno ritenuto le normative interne, che prevedono condizioni più favorevoli per lavoratori distaccati rispetto a quelle minime obbligatorie, non compatibili con il diritto comunitario; viene quindi esclusa la possibilità di consentire l'applicazione di condizioni di occupazione migliori ai lavoratori distaccati, favorendo la pratica del *dumping* sociale da parte delle imprese, provenienti da altri Stati membri, sgravate dalle più stringenti normative in vigore nello Stato ospitante, previste a tutela dei lavoratori per le imprese nazionali. Sul piano dei rapporti individuali queste sentenze hanno aperto un'ampia falla, legittimando disparità di trattamento che costituiscono fonte di pericolosi conflitti; sul fronte di quelli collettivi, la costruzione di limiti allo sciopero e alla contrattazione collettiva rischia di avere conseguenze nefaste sulla costruzione del processo di armonizzazione e sulla mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione europea. Come dire, insomma, che questa giurisprudenza segna un netto passaggio verso l'*hard law* dell'integrazione negativa, proprio nel momento storico in cui prevale un forte scetticismo sulle possibili correzioni di questo orientamento attraverso l'azione del metodo aperto di coordinamento⁹.

3). La necessità di disciplinare l'ordine economico globale

Il sistema mercantile che regge la globalizzazione lascia irrisolti fondamentali problemi etici e giuridici, che reclamano ormai risposte globali. Essi interessano sia il rispetto di standard di tutela nei paesi poveri del mondo, ove il degrado sociale e le violazioni dei più elementari diritti umani appaiono sempre più intollerabili, sia la tenuta dei sistemi giuridici evoluti, la cui deregolamentazione competitiva viene rappresentata dai governi come l'unica risposta possibile alla concorrenza internazionale. Come rilevato dall'Onu nel *World Economic and Social Survey 2008*, "mercati del lavoro sempre più flessibili hanno minato la sicurezza dell'occupazione. In molti paesi in via di sviluppo, il vuoto lasciato dai posti di lavoro andati persi a causa di un settore pubblico stagnante o declinante e dei tagli nell'industria è stato riempito da occupazioni precarie o poveramente retribuite nell'economia informale o nel settore dei servizi in espansione. Nei paesi avanzati, gli stili di vita della classe media sono stati vuotati [...]"

⁸ A. Perulli, *op. cit.*, 19 e s.;

⁹ A. Perulli, *op. cit.*, 20 e s.;

Solo grazie all'azione di più ampie strutture istituzionali, volte a disciplinare l'ordine economico globale nel rispetto del progresso sociale e dei diritti umani sarà possibile, con il coinvolgimento diretto degli Stati, ricondurre la globalizzazione a principi politicamente ed universalmente condivisi, che attribuiscono legittimità all'azione del mercato affrontando gli squilibri di fondo creati da un processo attualmente arbitrato soltanto dalle forze economiche e fondato sulla fiducia nei benefici del libero mercato eretto a dogma¹⁰.

4). Nuove prospettive: internormatività e linkage tra diritti sociali e commercio internazionale (Trattato di Lisbona, dichiarazione dell'OIL del 2008 e Free Trade Agreements)

Riflettendo sulle novità introdotte dal Trattato di Lisbona, non può non colpire il riferimento, del tutto inedito, ai principi ispiratori dell'azione esterna dell'Ue, che segnano un decisivo passo in avanti nella logica dell'internormatività e del *linkage* tra politiche commerciali e tutela dei diritti sociali. Il nuovo art. 205 del Tfe stabilisce che l'azione dell'Unione sulla scena internazionale riposa sui principi, persegue gli obiettivi e viene condotta in conformità alle disposizioni generali previste dal Capitolo I del Titolo V del Trattato Ue. Il riferimento è, in particolare, all'art. 21 del Capitolo I, ai sensi del quale i principi ispiratori dell'azione dell'Ue sono "la democrazia, lo Stato di diritto, l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il rispetto della dignità umana, i principi di eguaglianza e di solidarietà e il rispetto dei principi della carta delle nazioni unite e del diritto internazionale".

La stessa Oil ha solennemente affermato, con la "Dichiarazione sulla giustizia sociale per una mondializzazione giusta" adottata a Ginevra il 10 giugno 2008, che "la violazione dei principi e dei diritti fondamentali del lavoro non possono essere invocati né utilizzati come vantaggi comparativi legittimi" (Oil 2008), con ciò definitivamente sconfessando la liceità delle pratiche di *social dumping* fondate sulla teoria, di origine ricardiana, dei vantaggi comparati delle nazioni.

I *Free Trade Agreements* bilaterali di nuova generazione confermano la reale volontà degli Stati firmatari di affrontare seriamente la questione del *linkage* tra diritti sociali e commercio internazionale. Di questi accordi è opportuno ricordare le novità positive: essi integrano le norme sulle *fair labor practices* nel corpus stesso del trattato, senza ricorrere ad accordi "paralleli", come nel caso del Naalc; gli standard sociali di riferimento sono espressamente quelli dell'Oil, onde non si fa più generico e ambiguo riferimento ai diritti dei lavoratori internazionalmente riconosciuti; il diritto internazionale di lavoro diventa quindi il *domestic benchmark* per valutare l'efficacia della regolazione lavoristica interna; la violazione delle norme sociali è equiparata alla violazione delle *fair trade practices*, utilizzando i medesimi congegni procedurali e sanzionatori.

Casi emblematici, come quello rappresentato dall'accordo bilaterale *Usa-Cambogia* nel settore tessile, dimostrano l'incidenza positiva del *linkage* nello sviluppo – realmente accertato dall'Oil – dei *labour standard* (ovvero nella tendenza ad evitare deterioramenti dei *labour standard*) nei settori coperti dall'accordo. Il programma "*Better Factories Cambodia*", negoziato tra Stati Uniti e Cambogia, prevede un collegamento stretto tra l'espansione dei prodotti del paese asiatico sul mercato americano e il miglioramento degli standard sociali, con l'Oil implicata nell'accordo in qualità di attore del monitoraggio attraverso ispezioni e rapporti rigorosi, nonché assistenza tecnica al governo cambogiano. L'implementazione di questo modello di ibridazione tra tecniche *hard* (clausola sociale) e *soft* (assistenza tecnica, cooperazione) ha di fatto realizzato una promozione della competitività fondata sull'innalzamento delle condizioni di lavoro, che hanno determinato un aumento della produttività capace a sua volta di compensare i più elevati costi della manodopera, con benefici ulteriori in termini macroeconomici e di stabilità politica¹¹.

5). L'utopia di un sistema di giustiziabilità globale dei diritti sociali

¹⁰ A. Perulli, *op. cit.*, 22;

¹¹ A. Perulli, *op. cit.*, 22-28;

È sul piano dei rimedi che si tocca con mano la carenza di un diritto globale capace di imporre il rispetto delle norme sociali internazionalmente riconosciute. Al di fuori di un circuito internormativo che utilizza gli strumenti del commercio internazionale, sono tutte da progettare e creare le condizioni per un sistema di giustiziabilità transnazionale dei diritti economici e sociali. La globalizzazione, con il suo portato di denazionalizzazione e deterritorializzazione dei fenomeni economici, richiede infatti l'istituzione di dispositivi giurisdizionali in grado di garantire il rispetto dei diritti anche al di fuori dei confini nazionali, qualora la legislazione dello Stato ove la violazione si è verificata non consenta una giustizia locale. Nonostante il sistema del diritto internazionale privato sia per definizione localizzatore, la gravità della violazione dei diritti fondamentali può indurre i sistemi giuridici a relativizzare i tradizionali principi di competenza legislativa e giurisdizionale, come dimostra in modo esemplare la giurisprudenza francese nel caso *Moukarim*, che, richiamandosi alla nozione di ordine pubblico internazionale ha applicato il diritto del lavoro francese ad una lavoratrice straniera relegata in condizioni di semischiavitù da un datore di lavoro inglese che stava trascorrendo le vacanze sul suolo francese¹².

Prototipo di un dispositivo di extraterritorialità è l'*Alien Tort Claims Act* statunitense, che consente ai cittadini stranieri di intentare causa negli Stati Uniti per qualsiasi reato commesso in violazione del diritto delle genti o di un Trattato degli Stati Uniti. Negli ultimi anni ci sono stati vari tentativi, alcuni andati a buon fine, di promuovere azioni giudiziarie contro imprese multinazionali che avevano violato i diritti sociali fondamentali presso i tribunali americani; ciò ha consentito di sviluppare un contenzioso in materia di diritto del lavoro sul modello delle azioni di responsabilità civile per violazione dei diritti umani. Naturalmente le grandi imprese sono contrarie a questo genere di procedimenti, ma – come ha scritto il premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz – “*se vogliamo che la globalizzazione funzioni è necessario che questa possibilità venga estesa anche al resto del mondo*”. Ci si può spingere in questa direzione sino ad immaginare meccanismi di competenza universale, già conosciuti in materia penale, e dei quali si comincia a discutere anche in materia civile.

In attesa che si realizzi questa ragionevole utopia, la giustiziabilità dei diritti sociali è pur sempre rimessa all'iniziativa delle Corti nazionali e ultrastatali. La regolazione ad opera delle Corti rappresenta invero uno dei portati più interessanti della globalizzazione regolatoria: su scala mondiale **è in atto un processo**, poco analizzato ma straordinariamente fertile, **di valorizzazione da parte delle giurisdizioni nazionali e ultrastatali di norme sovranazionali o internazionali che lasciano presagire un lento, ma inesorabile, processo creativo di diritti sociali di portata universale: una prospettiva neokantiana di “diritto sociale cosmopolita” che trova i propri vettori di giustiziabilità nell'attività meritoria e pionieristica di alcune Corti nazionali e sovranazionali**¹³.

La Corte europea dei diritti dell'uomo

La Corte europea dei diritti dell'uomo è una delle principali protagoniste di questo processo. Con la sentenza *Demir et Baykara* del 12 novembre 2008 la *Grand Chambre* ha consacrato ufficialmente il diritto di negoziazione collettiva quale diritto protetto dall'art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu), relativo al diritto di fondare un sindacato e di aderirvi, modificando un precedente e consolidato orientamento. Nel caso di specie un sindacato turco della funzione pubblica concludeva un contratto collettivo con un comune relativamente a condizioni di lavoro e retribuzione. Il comune non rispettava il contratto e mentre il giudice di primo grado, cui il sindacato si era rivolto, lo condannava, la Corte di Cassazione riteneva all'opposto che, poiché all'epoca dei fatti la costituzione turca proteggeva il diritto di libertà sindacale solo nel settore privato, il contratto collettivo dovesse venire annullato con effetto retroattivo. La Corte europea dei diritti dell'uomo, investita della questione, si fa catalizzatrice di un insieme di fonti internazionali ed europee in materia di diritto del lavoro: come un alchimista alla ricerca della pietra filosofale capace di trasformare il ferro in oro, la *Grande Chambre* trasforma con la sua “pietra interpretativa” materiali esterni e non vincolanti in obblighi gravanti sugli Stati, parti della Convenzione.

¹² Cass. Soc. 10 maggio 2006;

¹³ A. Perulli, *op. cit.*, 31;

In questa prospettiva è significativo il richiamo compiuto a fonti extraconvenzionali, vale a dire “a elementi di diritto internazionali diversi da quelli della Convenzione, alle interpretazioni fornite di tali elementi dalle organizzazioni competenti e alle prassi degli Stati europei che riflettono i loro valori comuni” nell’interpretazione della Convenzione stessa; onde non è necessario “*che lo Stato convenuto abbia ratificato l’insieme degli strumenti applicabili nel settore relativo alla causa*”, essendo sufficiente “*che gli strumenti internazionali pertinenti denotino un’evoluzione continua delle norme e dei principi applicati nel diritto internazionale o nel diritto interno della maggior parte degli Stati membri del Consiglio d’Europa e attestino, su un aspetto preciso, una comunanza di vedute nelle società moderne*”.

Con la sentenza *Enerji Yapi Yol Sen c. Turchia* del 21 aprile 2009 la Corte di Strasburgo ha consacrato per la prima volta il diritto di sciopero al rango di diritto protetto dal diritto europeo dei diritti dell’uomo, attirandolo nell’orbita dell’art. 11 della Cedu sulla libertà sindacale. Prolungando quanto già statuito con la sentenza *Demir et Baykara*, la Corte di Strasburgo ha accolto il ricorso dei sindacati turchi in una fattispecie di particolare rilievo, che interessava il settore dei servizi pubblici, rilevando la violazione dell’art. 11 della Cedu (che ricordo riguarda il diritto di libertà sindacale) da parte di una circolare ministeriale che ricordava il divieto contenuto nella legge turca ai funzionari del settore pubblico (che erano stati colpiti da sanzioni disciplinari) di partecipare a scioperi che mettessero in pericolo la continuità del servizio pubblico. **La Corte di Strasburgo non poteva porsi maggiormente in contrasto con la giurisprudenza ultraliberale della Cge; statuendo che il diritto di sciopero, come tutti i diritti derivanti dalla Convenzione, deve essere “concreto ed effettivo” e non teorico e illusorio**, la Corte utilizza il principio di proporzionalità non per relativizzare il diritto sociale (come ha fatto la Cge in *Laval*) ma per garantirne l’effetto pienamente utile; si viene quindi a prefigurare un “doppio livello” di protezione dello sciopero, comunitario (più debole) e internazionale (più forte), onde non è insensato chiedersi se la giurisprudenza *Viking* e *Laval* non costituisca una “insufficienza manifesta” nella protezione di uno dei diritti ormai garantiti dalla Convenzione, di fronte alla quale viene a cadere la presunzione di protezione equivalente offerta dal diritto comunitario in materia di diritti fondamentali, stabilita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella celebre sentenza *Bosphorus c. Irlanda* del 30 giugno 2005¹⁴.

Le Corti nazionali (Francia)

Il quadro della globalizzazione delle norme sociali si coglie anche nell’opera dello Corti nazionali, con una moltiplicazione di richiami alle norme internazionali di lavoro. Con una sentenza del **16 dicembre 2008 la *Chambre sociale* della Corte di Cassazione francese ha affermato che l’art. 6.1 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966 è direttamente applicabile in diritto interno e che il diritto di garantire a ogni persona la possibilità di guadagnarsi da vivere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato si oppone alla norma che prevede che il lavoratore tenuto al rispetto di una norma di non concorrenza sia privato di ogni contropartita economica in ragione del fatto che era stato licenziato per colpa grave**. In tal modo la Corte ha disatteso la previsione dell’art. 75, alinea 3 di un *Code du commerce* locale applicabile nei dipartimenti dell’*Haut-Rhin*, *Bas-Rhin* e *Moselle*, che per ragioni storiche è presente anche nel Codice di commercio tedesco (§75 Hgb). **Pochi mesi prima, la stessa *Chambre sociale* della Corte di Cassazione, con decisione del 1 luglio 2008, ha fatto applicazione diretta di alcune disposizioni di un altro testo di diritto internazionale del lavoro, la Convenzione n. 158 dell’Oit in materia di tutela contro il licenziamento, per annullare il dispositivo normativo sul contratto *Nouvelles Embauches* (Cne), la cui filosofia, ripresa nelle proposte italiane di “contratto unico”, consisteva nel privare per un periodo di due anni il lavoratore assunto con tale contratto dalle tutele previste in caso di recesso ingiustificato: una sorta di traduzione francese del licenziamento *at will* dell’esperienza americana**. I giudici francesi, dopo aver richiamato l’art. 4 della Convenzione laddove dispone che “*un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service*” deve

¹⁴ A. Perulli, *op. cit.*, 32;

sussistere, ritiene che il periodo di due anni previsto dal Cne supera la “durata ragionevole” prevista dall’art. 2 della Convenzione relativamente ai casi di esclusione dal campo di applicazione per certe categorie di lavoratori.

Le Corti nazionali (Canada)

Secondo il diritto costituzionale canadese, un trattato internazionale non è suscettibile di applicazione diretta nel diritto interno. La Carta canadese dei diritti e delle libertà non contempla il diritto di contrattazione collettiva, né il Canada ha ratificato la Convenzione Oit n. 98 sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva. Tuttavia, con una pronuncia del 8 giugno 2007, i giudici della Corte Suprema, nell’interpretare l’art. 2 d) della Carta canadese sulla libertà di associazione, hanno richiamato la Convenzione n. 87 sulla libertà sindacale (ratificata) e il Patto internazionale sui diritti economici e sociali, sostenendo che “*la liberté de constituer et d’organiser des syndicats doit, meme dans le secteur public, comprendre la liberté d’exercer les activités essentielles des syndicats, telles la négociation collective et la grève, sous réserve de limites raisonnables*”. La Corte prosegue il suo ragionamento facendo appello alla Dichiarazione dell’Oit del 1998 relativa ai principi e diritti fondamentali, quale strumento interpretativo della Carta canadese dei diritti e delle libertà, giungendo per tale via a definire i contorni e la portata della libertà di associazione prevista dalla carta canadese dei diritti e delle libertà con riferimento, giungendo nel caso di specie, a dichiarare l’incostituzionalità di una legge (*Health ans Social Services Delivery Improvement Act*) che aveva annullato importanti disposizioni della contrattazione collettiva in vigore nel settore pubblico¹⁵.

6). Conclusioni

Questi casi dimostrano che l’utilizzo del diritto internazionale in versione giurisprudenziale da parte di Corti interne o sovranazionali rappresenta una delle forme più visibili della giustiziabilità di un diritto sociale globale. I sistemi nazionali e internazionali si nutrono vicendevolmente e il diritto internazionale, attraverso una molteplicità di tecniche e di usi, diventa un linguaggio universale nella regolazione dei rapporti delle condizioni e dei conflitti di lavoro. Il passo successivo da compiere sarà quello di creare delle “passerelle” fra diversi regimi regolatori¹⁶, per **far penetrare i principi giuslavoristici del rispetto dei diritti sociali fondamentali in ambiti normativi interconnessi** (sul modello di internormatività descritto *supra* con riferimento alle clausole sociali). L’internormatività praticata dalle Corti ultrastatali lascia in effetti ben sperare, anche se probabilmente l’opera di “tessitura” di questo diritto globale per via giurisprudenziale è ancora molto lungo ed incerto. Nel caso *Gasoline* l’Appellate Body del Wto ha stabilito che gli accordi del commercio internazionale non vanno considerati separatamente dal diritto internazionale, mentre nel caso *Korea* il Panel della stessa organizzazione ha affermato che il diritto internazionale consuetudinario si applica alle relazioni economiche tra gli Stati membri del Wto nella misura in cui il Trattato sul commercio non ne escluda l’applicazione. Per questa via stanno penetrando nei regimi regolatori globali principi di “trasparenza” e di “giusto procedimento” nella gestione delle norme commerciali (caso *Shrimps Turtles*): come dire che **il naturale linkage tra commercio internazionale e diritti sociali potrebbe realizzarsi grazie alla costruzione di un tessuto normativo “connettivo” creato dalle Corti ultrastatali, pur in assenza di un sistema di giustiziabilità globale generale dei diritti sociali**¹⁷.

¹⁵ A. Perulli, *op. cit.*, 31 e ss.;

¹⁶ Sabino Cassese *Il diritto globale: giustizia e democrazia oltre lo Stato*, Torino, Einaudi, 2009, 244;

¹⁷ A. Perulli, *op. cit.*, 35;